



**Unione dei Comuni  
Terre e Fiumi**

Copparo - Riva del Po - Tresignana

## **Area Gestione del Territorio S.I.T./Toponomastica**

Ufficio Sistema Informativo Territoriale

Regolamento per la Toponomastica, la numerazione civica, il codice ecografico e il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi



### **ALLEGATO A**

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi  
n. 4 del 26/01/2012 e n. 36 del 30/07/2015

Modificato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi  
n. 36 del 27/09/2019

## **Titolo I**

### **Toponomastica – S.I.T.**

- Art. 1 Principi generali – definizioni (Modificato)
- Art. 2 Disciplina degli adempimenti toponomastici – Aggiornamento e integrazione nel S.I.T. (Modificato)
- Art. 3 Disciplina degli adempimenti toponomastici – Collaborazione fra i diversi settori dei Comuni e dell'Unione
- Art. 4 Atti e provvedimenti attuativi della Pianificazione Territoriale - Viabilità e opere pubbliche (Modificato)
- Art. 5 Area di circolazione – Definizione – Criteri generali
- Art. 6 Stradario e Indirizzario – Banca dati toponomastica e cartografia
- Art. 7 Valutazione delle proposte di intitolazione -Quadro normativo di riferimento
- Art. 8 Stradario normalizzato (Modificato)
- Art. 9 Criteri per la denominazione di aree di circolazione e di impianti pubblici
- Art. 10 Competenza deliberante
- Art. 11 Commissione per la Toponomastica e Onomastica Stradale (Modificato)
- Art. 12 Compiti della Commissione per la Toponomastica e Onomastica Stradale
- Art. 13 Responsabile della Toponomastica
- Art. 14 Compiti del Responsabile della Toponomastica (Modificato)
- Art. 15 Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione (Modificato)
- Art. 16 Targhe Viarie – Principi generali
- Art. 17 Targhe Viarie – Obblighi dei proprietari

## **Titolo II**

### **Norme per l'attribuzione - l'apposizione – la manutenzione della Numerazione Civica**

- Art. 18 Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse
- Art. 19 Norme generali per l'assegnazione della Numerazione civica e della numerazione Interna
- Art. 20 Riserva di numeri per futuri accessi
- Art. 21 Targhetta del numero civico esterno ed interno – competenze
- Art. 22 Targhetta per civici esterni ed interni - specifiche tecniche - collocazione (Modificato)
- Art. 23 Obblighi dei proprietari degli immobili
- Art. 24 Obblighi dei Comuni dell'Unione
- Art. 25 Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri, variazioni Toponomastiche (Modificato)
- Art. 26 Civico Provvisorio di Cantiere

Art. 27 Opere edilizie - richiesta di assegnazione – verifica - modifica- soppressione della numerazione civica (Modificato)

Art. 28 Criteri per l'attribuzione della numerazione civica interna

### **Titolo III**

#### **Codice ecografico – Carta Geografica Unica (CGU) – DB Topografico - S.I.T.**

Art. 29 Adempimenti ecografici, codice ecografico e anagrafe degli immobili

Art. 30 Unità ecografiche – Definizioni

Art. 31 Codice Ecografico – Aggiornamento nel S.I.T. dell'Unione

Art. 32 Obbligo di comunicazione e diffusione delle informazioni (Modificato)

### **Titolo IV**

#### **Disposizioni finali**

Art. 33 Vigilanza

Art. 34 Sanzioni e misure ripristinatorie

Art. 35 Competenze in materia di ingiunzioni, ordinanze e riscossioni

Art. 36 Copertura finanziaria

Art. 37 Entrata in vigore

## TITOLO I

### Toponomastica – S.I.T.

#### Art. 1 - Principi generali - definizioni

- 1) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi d'efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dell'attribuzione del codice ecografico.
- 2) Nel presente regolamento s'intendono recepite integralmente le legislazioni nazionali, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica e le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere d'adattamento.
- 3) L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che da quest'articolo in poi chiameremo per brevità "l'Unione", tutela la storia toponomastica del proprio territorio e cura che le nuove denominazioni ne rispettino l'identità culturale e civile.
- 4) Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.
- 5) La Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- 6) Il Toponimo è il nome del luogo.
- 7) L'Onomastica è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.
- 8) La "Topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.
- 9) Ogni area di circolazione è distinta dall'Odonimo che a sua volta è costituito dalla:  
**Specie o DUG** (Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia dell'Area di circolazione (Via, Piazza, Viale, Vicolo ecc. ecc.)  
**Denominazione** (DUF – Denominazione Ufficiale)

#### Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici – Aggiornamento e integrazione nel S.I.T.

- 1) È compito del Servizio Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) studiare e proporre all'esame della Giunta dell'Unione l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
- 2) L'Ufficio S.I.T./Toponomastica, attraverso il Responsabile della Toponomastica, predispone gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione, la modifica, e/o la soppressione della numerazione civica esterna ed interna e

provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché alla registrazione ed alla codifica delle Variazioni Toponomastiche e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati Nazionale ANSC-ANNCSU a gestione ISTAT/Agenzia delle Entrate-Territorio; provvede inoltre all'aggiornamento della cartografia e delle banche dati gestite presso il Centro Servizi S.I.T./Toponomastica dell'Unione.

### Art. 3 - Disciplina degli adempimenti toponomastici – Collaborazione fra i diversi settori dei Comuni e dell'Unione

- 1) L'Ufficio S.I.T./Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano – Servizio Unico Edilizia Imprese – Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) – Corpo di Polizia Locale - Lavori Pubblici – Ufficio Anagrafe - Tributi – Servizi Informatici dei Comuni e dell'Unione per le materie oggetto del presente regolamento.
- 2) I Sindaci dei Comuni dell'Unione, attraverso i propri uffici, favoriscono lo scambio dei dati e delle informazioni e provvedono, attraverso la nomina di propri referenti tecnici e amministrativi, a trasmettere all'Ufficio S.I.T./Toponomastica le estrazioni delle banche dati dai propri gestionali per implementare il Sistema Informativo Territoriale dell'Unione e dei Comuni, secondo le specifiche di un tracciato record condiviso e secondo quanto concordato in sede delle precedenti convenzioni divenute parte integrante della gestione del nuovo ente.
- 3) Le banche dati di cui al punto precedente provengono dai gestionali verticali di Tributi – Anagrafe - Edilizia Privata e Attività Produttive – Servizi Sociali - ASSP e sottendono al mantenimento del Codice\_Via Anagrafico originario che, collegato al codice Numero\_Civ attribuito dal S.I.T. alle unità immobiliari costituisce la chiave primaria di collegamento di tutti gli oggetti cartografici presenti sul territorio dell'Unione.
- 4) Il Servizio Unico per l'Edilizia Imprese, nei rispettivi ambiti d'attività, trasmette all'Ufficio S.I.T./Toponomastica la documentazione utile e necessaria per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione (attraverso la richiesta degli elaborati generali possibilmente in supporto informatici) che a realizzazione completata (attraverso la richiesta del file Pregeo) e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale, la numerazione civica e la realizzazione o demolizione di qualsiasi oggetto che possa modificare la rappresentazione cartografica del territorio dell'Unione.

### Art. 4 - Atti e provvedimenti attuativi della Pianificazione Territoriale - Viabilità e opere pubbliche

- 1) Gli atti e provvedimenti attuativi di previsione della Pianificazione Territoriale - PRG e loro Varianti, Piani Particolareggiati, PSC, POC, Piano Urbanistico Generale (PUG) - devono

essere trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio S.I.T./Toponomastica per l'elaborazione degli strati cartografici funzionali alla costruzione della Carta Geografica Unica e del DB-Topografico secondo specifiche della Regione Emilia Romagna e in funzione delle future denominazioni delle aree di circolazione, attribuzione dei numeri civici esterni ed interni, attribuzione del codice ecografico, aggiornamento della banca dati S.I.T. e aggiornamento degli oggetti cartografici dell'Unione.

2) Sarà cura dell'apparato tecnico Lavori Pubblici dei Comuni dell'Unione trasmettere la documentazione necessaria relativa ad opere pubbliche, per consentire all'Ufficio S.I.T./Toponomastica di provvedere all'aggiornamento cartografico e alfanumerico oltre all'eventuale assegnazione della numerazione civica.

3) Per garantire l'aggiornamento del grafo strada come da specifiche tecniche della Regione Emilia Romagna e nell'ambito delle convenzioni Comuni-ANCI-RER – Consorzio di Bonifica e Agenzia delle Entrate/Territorio per l'interscambio istituzionale dei dati, sarà cura dell'apparato tecnico dei Comuni dell'Unione che gestisce la segnaletica stradale e la manutenzione delle aree di circolazione trasmettere all'Ufficio S.I.T./Toponomastica tutte le informazioni riguardanti gli interventi di manutenzione che modifichino le caratteristiche delle strade, l'uso o la regolamentazione come da Codice della Strada.

#### Art. 5 - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali

1) Ogni spazio del suolo pubblico, di qualsiasi forma e misura (Via, strada, viale, corso, piazza, piazzale e simili) costituisce area di circolazione che deve essere distinta da propria denominazione.

2) Si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

3) Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).

4) Le amministrazioni devono provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio.

5) L'iscrizione delle strade private nell'elenco delle Vie Comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.

6) La denominazione di cui al punto precedente, non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Ente della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze d'interesse pubblico.

7) Tutti i fabbricati, all'interno di un'area privata, anche chiusa, sono soggetti all'assegnazione di regolare numerazione civica.

- 8) Non è possibile attribuire la numerazione civica, che non sia IL CIVICO PROVVISORIO DI CANTIERE, ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale e definitiva.
- 9) Alle nuove diramazioni, realizzate da aree di circolazione esistenti, deve essere attribuita una nuova denominazione secondo quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di limitare i "SEGUE NUMERAZIONE" dell'area di circolazione principale.
- 10) Solo in caso d'ampliamento, prolungamento o estensione d'aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la corretta numerazione civica, purché sia garantita la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
- 11) Tutta la documentazione inerente alla realizzazione di nuove aree di circolazione sul territorio dell'Unione deve essere tempestivamente fornita all'Ufficio S.I.T./Toponomastica (anche mediante trasmissione di elaborati in f.to digitale) per attivare la procedura di denominazione e codifica nella banca dati, che va effettuata prima dell'assegnazione dei numeri civici ai nuovi accessi.

#### **Art. 6 - Stradario e indirizzario – Banca dati toponomastica e cartografia**

- 1) Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune.
- 2) L'indirizzario è l'estensione dello stradario comunale poiché associa ad ogni area di circolazione tutta la numerazione civica ad essa correlata.
- 3) Tutti i dati relativi allo stradario e all'indirizzario vanno mantenuti costantemente aggiornati all'interno della banca dati toponomastica e nella cartografia del S.I.T. dell'Unione.
- 4) Particolare attenzione e cura si avrà nel predisporre corretto allineamento fra le codifiche dello stradario, delle località, dei fabbricati, dei civici e degli interni e la rappresentazione cartografica geo-referenziata, secondo specifiche concordate e condivise con la Regione Emilia Romagna, delle aree di circolazione, degli edifici e dei civici del territorio dell'Unione.
- 5) Le basi cartografiche costituite dagli oggetti Fabbricato/area di circolazione/civico, realizzate dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica costituiscono l'ossatura di tutta la cartografia dell'Ente, e sono elementi primari nella costruzione della Carta Geografica Unica della Regione Emilia Romagna.

#### **Art. 7 - Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento**

- 1) Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).

2) In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione (art. 4 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).

3) Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori (art. 3 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).

4) Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Soprintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158 / 1923).

In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

## Art. 8 - Stradario normalizzato

1) Ogni area di circolazione è distinta dall'ODONIMO, costituito dalla Denominazione Urbanistica Generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, Piazzetta, Corso, ecc.) e dalla Denominazione Ufficiale (DUG) la cui costruzione sottende al rispetto delle direttive ISTAT-Agenzia delle Entrate/Territorio in ambito di costruzione dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Civici (ANSC) e dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle strade Urbane (ANNCSU).

2) Con il Progetto ANNCSU sono definiti il Dizionario Italiano delle Specie (DIDUG) e il Dizionario Italiano delle Denominazioni Ufficiali (DIDUF) da utilizzarsi come supporto alle nuove titolazioni delle aree di circolazione.

## Art. 9 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici

1) Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite.

2) Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

3) Non è possibile replicare la stessa denominazione (DUG + DENOMINAZIONE) all'interno dello stesso territorio Comunale anche se in diversa località o frazione geografica.

4) Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere a nuova denominazione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di toponomastica.

- 5) L'analisi e la valutazione delle motivazioni che stanno alla base della rettifica di denominazione di un'area di circolazione deve tener conto delle conseguenze sul buon funzionamento dei pubblici servizi e delle ripercussioni sui cittadini coinvolti nella procedura di modifica della denominazione dell'area di circolazione.
- 6) Si dovrà fare particolare attenzione nel raccogliere informazioni in merito alla tipologia dei documenti in possesso dei cittadini coinvolti nella procedura di Variazione avendo cura di verificare eventuale possesso di porto d'armi, o di documentazione inerente alla gestione d'attività commerciale, produttiva o di servizio.
- 7) Tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni riguardanti la variazione di cui al punto precedente relativi all'archivio anagrafico, patente, libretto di circolazione, aggiornamento dello stradario Comunale, dello stradario/indirizzario dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Civici, banche dati Tributi, sono in capo agli uffici comunali e dell'Unione competenti in materia (Uffici Anagrafici-Tributi e Responsabile della Toponomastica – Ufficio S.I.T.).
- 8) Per l'aggiornamento dei documenti la cui competenza non è in capo all'Unione o ai Comuni dell'Unione, si attiveranno tutte le procedure per ridurre al minimo il disagio dei cittadini fornendo l'assistenza necessaria nei rapporti con gli uffici, le associazioni di categoria e gli enti e le aziende che gestiscono le reti e i sotto-servizi.
- 9) È da evitare o comunque limitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde eliminare possibili errori o fraintendimenti.
- 10) È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e ed alle attività ivi insediate.
- 11) In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.
- 12) La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico con l'accesso fisicamente sbarrato; nel qual caso i civici faranno riferimento all'area di circolazione sulla quale prospetta la strada privata.
- 13) In caso d'assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

## Art. 10 - Competenza deliberante

- 1) Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/00, la Giunta dell'Unione Delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete ai Comuni, avvalendosi della Commissione per la Toponomastica e Onomastica stradale di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.
- 2) L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art.

41 del DPR 223/89, del R.D.L. n.1158/23, della Legge 473/25, della Legge n.1188/27 e delle circolari del Ministero degli Interni n. 7/87 e n. 4/96.

3) L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita al Responsabile dei procedimenti tecnici S.I.T. e Toponomastica dell'Unione.

## Art. 11 - Commissione per la Toponomastica e Onomastica stradale

1. L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardante la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture pubbliche o di uso pubblico è affidata alla Commissione per la Toponomastica e Onomastica stradale, nominata dalla Giunta dell'Unione.
2. La Commissione è composta da **7 membri**, ossia dal Presidente dell'Unione con funzioni anche di Presidente della Commissione e, nel rispetto della rappresentanza territoriale, da **2 membri per ogni Comune** scelti fra i componenti del Consiglio dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione può nominare, a tempo determinato o indeterminato, un suo delegato alla funzione di Presidente della Commissione.
4. Il Responsabile della Toponomastica svolge funzioni di collaborazione e assistenza tecnico-giuridica nonché di segretario verbalizzante.
5. La Commissione è convocata dal Presidente, o suo delegato, su richiesta del Responsabile della Toponomastica o su motivata richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio.
6. La Commissione per la Toponomastica, all'atto del suo insediamento, definisce i criteri per svolgere le sue funzioni.
7. Per la validità delle sedute della Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 4 componenti, ivi inclusi il Presidente o suo delegato.
8. Per la validità delle sedute della Commissione in seconda convocazione, da prevedersi almeno 30 minuti dopo la prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno 3 componenti ivi inclusi il Presidente o suo delegato.

## Art. 12 - Compiti della Commissione per la Toponomastica e Onomastica stradale

- 1) La Commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazioni e modifica delle denominazioni riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, parchi, scuole, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generali luoghi e strutture pubbliche o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
- 2) Tale funzione deve essere esercitata avendo cura di tutelare la storia toponomastica dei Comuni dell'Unione e del loro territorio con particolare attenzione alla circostanza che le

denominazioni proposte rispettino, in primo luogo, l'identità culturale, sociale e civile della comunità locale.

3) La Commissione dovrà perciò verificare che i toponimi riguardanti persone, episodi, luoghi o altro siano congrui alla funzione toponomastica per cui sono stati scelti e non rispondano, perciò, a pure logiche onorifiche; che essi, qualora siano legati alla realtà territoriale o abbiano rilevanza nazionale e internazionale, siano scelti in funzione dei legami con l'identità e gli interessi della comunità del territorio dell'Unione.

4) La Commissione può, di propria iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e in generale su tematiche ad essa afferenti.

### Art. 13 - Responsabile della Toponomastica

1) Secondo quanto previsto dalla nota dell'Istituto Nazionale di Statistica SP/1001.24/9/2010, nel rispetto della Legge 1228/1954, del DPR 223/1989 e dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e l'Agenzia del Territorio per la costituzione dell'Archivio Nazionale degli stradari comunali, i Sindaci dell'Unione nominano il Responsabile della Toponomastica, scelto fra i responsabili dei procedimenti tecnici SIT-Toponomastica secondo quanto indicato al punto 3 del presente articolo e attraverso il Responsabile del Servizio per il Portale dei Comuni lo accredita presso l'Agenzia del Territorio.

2) Per quanto espressamente previsto dalla nota di cui al punto 1, il Responsabile della Toponomastica è il responsabile dell'attività di certificazione dello stradario e dell'indirizzario Comunale, ed è il referente nei rapporti con Agenzia del Territorio e l'ISTAT per la creazione e la manutenzione dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Numeri civici (ANSC-ANNCSU) per l'informatizzazione e la certificazione degli stradari Comunali tramite il Portale per i Comuni, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.

3) Le operazioni a cura del Responsabile per la Toponomastica avranno un impatto anche sulle banche dati catastali e richiedono una discreta conoscenza ed abitudine consolidata nell'uso delle procedure informatiche ed una conoscenza delle norme in materia anagrafica.

### Art. 14 - Compiti del Responsabile della Toponomastica

E' compito del Responsabile della Toponomastica

1) Attivare le procedure per la convocazione, stilare il verbale della seduta della Commissione per la Toponomastica, corredarlo di relazione tecnica, del profilo biografico quando trattasi di intitolazioni a persone, di documentazione cartografica e produrre la proposta di Delibera da sottoporre alla Giunta dell'Unione.

2) Trasmettere la Delibera di approvazione e relativi allegati tecnici al Prefetto per acquisirne

il necessario Nulla Osta.

2a) Richiedere il Nulla Osta di ISTAT/Agenzia delle Entrate-Territorio attraverso la piattaforma Web di gestione del progetto ANNCSU (solo per le aree di circolazione soggette a regolamentazione del Codice della Strada).

3) Trasmettere copia dell'atto Deliberativo e relativi allegati cartografici all'Ufficio Anagrafe del Comune di riferimento per l'attribuzione della codifica anagrafica delle nuove aree di circolazione, nel rispetto delle codifiche originarie:

a) codice a 5 cifre differenziato per frazione o località abitata (10065-20001-70001) per il Comune di COPPARO

b) codice progressivo (1- 2- 3) per il Comune di RIVA DEL PO

c) codice progressivo (1- 2- 3) per il Comune di TRESIGNANA

4) trasmettere all'ufficio competente preposto all'acquisto e installazione dei cartelli di Toponomastica stradale, l'elenco delle nuove aree di circolazione con allegata relazione tecnica che consenta la corretta predisposizione e collocazione dei cartelli.

5) validare la banca dati originaria degli stradari e dei civici dei Comuni dell'Unione, e provvedere sistematicamente all'aggiornamento delle banche dati attraverso l'inserimento di nuove aree di circolazione, modifiche di denominazioni, inserimento, soppressione, modifica della numerazione civica nel rispetto delle specifiche dettate da Agenzia delle Entrate/Territorio ed ISTAT all'atto di predisposizione dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Numeri Civici (ANSC) e dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle strade Urbane (ANNCSU).

## Art. 15 - Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione

1) Il procedimento d'intitolazione si attiva su proposta del Responsabile della Toponomastica per tutti i casi in cui vengano realizzate nuove aree di circolazione per effetto di piani di lottizzazioni, realizzazione di infrastrutture pubbliche per la viabilità, e ogni qualvolta si presenti la necessità di ridefinire la denominazione di aree di circolazione esistenti che necessitano di adeguamento alle norme in materia di Toponomastica previste dalle circolari ISTAT.

2) La denominazione delle aree di circolazione deve avvenire in tempo utile a far sì che, agli immobili su di esse prospettanti, si possa provvedere ad assegnazione di numerazione civica definitiva.

3) Non viene ammessa la denominazione STRADA PROVVISORIA, perché presuppone una doppia attività d'assegnazione della numerazione civica con aggravio e disagio per i soggetti coinvolti e disallineamento delle banche dati catastali che recepiscono, in prima istanza una

denominazione destinata ad essere revisionata.

4) Le proposte d'intitolazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purché tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure di informazioni storico-culturali quando trattasi di luoghi.

5) Al fine di facilitare la formulazione delle proposte l'Ufficio S.I.T./Toponomastica predispone apposito modello scaricabile dal sito dell'Unione.

6) Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.

7) Le richieste, prodotte in carta semplice e trasmesse a mezzo Posta, Fax, PEC, E-Mail, vengono raccolte presso l'Ufficio S.I.T./Toponomastica, e possono essere di carattere generico, con la sola indicazione del toponimo oppure specifiche, se rivolte all'intitolazione di una determinata area o struttura.

8) L'Ufficio S.I.T./Toponomastica istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all'inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco, distinto per ogni Comune afferente all'Unione, che verrà allegato agli atti in sede di denominazione di nuove aree di circolazione.

9) I Comuni dell'Unione trasmettono tutte le richieste e proposte, pervenute presso l'ente, al Responsabile della Toponomastica che provvederà ad inserirle nell'apposita raccolta in banca dati.

## Art. 16 – Targhe Viarie – principi generali

1) Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente e conformi al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.)

2) Le targhe dedicate a persone potranno riportare sintetici dati biografici purché tali dati non pregiudichino l'immediata e corretta lettura della targa stessa.

3) L'apposizione delle targhe viarie deve avvenire secondo le direttive ISTAT e ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

4) Salvo quanto disposto dalla normativa e dalle indicazioni tipologiche citate, le targhe apposte nelle zone di particolare pregio artistico, monumentale o paesaggistico, potranno avere morfologie diverse in rapporto al luogo della loro collocazione.

5) Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni) sono in capo all'Unione; l'acquisto e la posa delle targhe viarie e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze sono a carico dei Comuni (art. 10, Legge 1128/1954) che provvedono tramite i propri uffici competenti in materia, fatta eccezione per le Lottizzazioni private, per le quali il costo delle targhe e della loro messa in opera sarà a carico dei lottizzanti.

## Art. 17 - Targhe Viarie - Obblighi dei proprietari

- 1) Le targhe stradali sono collocate dal Comune su appositi pali o sui muri esterni degli edifici e senza che i proprietari possano fare opposizione.
- 2) Il Comune, nel caso di collocazione delle targhe stradali sui muri degli edifici, garantisce la massima cura e rispetto del decoro delle facciate.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, sui cui muri sono state apposte targhe viarie relative all'onomastica stradale, di averne la massima cura.

## TITOLO II

### Norme per l'attribuzione - l'apposizione - la manutenzione della Numerazione Civica

#### Art. 18 - Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse

- 1) La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT (Legge 24 dicembre 1954 n. 228 – D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i. mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.
- 2) La numerazione civica esterna deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati che immettono in abitazioni, esercizi d'attività professionali, commerciali, uffici, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili se adibite ad abitazione.
- 3) Deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.
- 4) Qualora il civico, apposto sulla porta d'accesso principale, non sia visibile dalla pubblica via, la numerazione civica andrà collocata obbligatoriamente anche sul passo pedonale.

#### Art. 19 - Norme generali per l'attribuzione della Numerazione civica e della numerazione interna

All'interno dei centri abitati dotati di regulate rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:

- 1) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'inizio dell'area ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra partendo dall'inizio della via, individuato come tale anche nella descrizione della Delibera di Denominazione dell'area di circolazione.

2) Per le vie con andamento radiale e per quelle con andamento dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale).

3) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere Progressiva.

4) La regola di cui al punto 3) vale anche per le aree di circolazione che si configurano come argine a canale o fiume dove non è possibile l'edificazione su entrambi i lati della strada.

In questa casistica la numerazione sarà progressiva (dispari/pari) sullo stesso lato.

5) Numerazione nell'area di circolazione per località:

In tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

6) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna:

in tale caso la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità.

7) L'attribuzione della numerazione interna di unità ecografiche semplici, viene realizzata seguendo i criteri previsti dalle relative direttive ISTAT ed integrandosi con i criteri precedentemente adottati ove già esistente.

8) La numerazione interna deve essere autonoma per ogni singola scala, è composta da numeri arabi e deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso del giro scala numerando le unità immobiliari secondo l'ordine di avvicinamento degli alloggi per chi sale le scale: Interno 1 a dx di chi sale se il giro scale è in senso antiorario – Interno 1 a sx di chi sale se il giro scale è in senso orario.

9) Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

10) Nel caso siano presenti più scale, queste devono essere contrassegnate con lettere la cui targhetta deve essere posta esternamente all'accesso della scala.

11) In questo caso la numerazione interna è costituita da una lettera indicante la scala e da un numero arabo

## Art. 20 - Riserva di numeri per futuri accessi

1) Per disincentivare il ricorso a ristrutturazioni e bonifiche massive di numerazione civica per mancanza di numeri a riserva, si dovrà prevedere e quindi tenere a disposizione un congruo numero di civici interi o barrati/lettera, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica, da utilizzare per eventuali nuove costruzioni o frazionamenti delle attuali u.i.u. con conseguente

apertura di nuovi accessi.

## Art. 21 - Targhetta del numero civico esterno ed interno - competenze

- 1) I Comuni possono provvedere direttamente alla fornitura e posa in opera delle targhette per la numerazione civica esterna ed interna addebitando il costo relativo, fissato dall'organo competente, al proprietario.
- 2) Se non diversamente deciso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della L. 1228/1954 e dall'art. 43 del DPR 223/1989 in armonia con i principi d'efficienza, efficacia ed economicità, l'Unione, attraverso l'ufficio S.I.T./Toponomastica, provvede all'assegnazione e comunicazione della numerazione civica interna ed esterna, demandando alla proprietà l'onere dell'acquisto e posa in opera della targhetta secondo precise specifiche di materiale, dimensione e colore fissati dall'Ente.
- 3) Il Responsabile della Toponomastica comunica per iscritto agli interessati la numerazione civica interna ed esterna, le specifiche di cui al punto precedente e le modalità di collocazione e/o rimozione che avranno valore d'obbligatorietà, anche quando trattasi di collocazione/rimozione su passi pedonali e carrai.

## Art. 22 -Targhetta per civici esterni ed interni - specifiche tecniche - collocazione

- 1) La targhetta per la numerazione civica esterna deve avere le seguenti caratteristiche:
  - a) deve essere piatta e in materiale resistente come: ceramica – plastica – resina stampata – marmo con numero a stucco – marmo/resina con inserto in bronzo o altro metallo; è consentito l'uso del numero libero in metallo solo se montato su targhetta resistente e in netto contrasto con il colore di fondo della parete intonacata e/o della pietra a vista – non è consentito il numero libero in metallo direttamente su muratura se non per particolari situazioni e previo richiesta di deroga motivata e corredata di specifiche tecniche.
  - b) Per tutte le tipologie di materiale, il colore di fondo della targhetta dovrà essere chiaro (variazioni del bianco / beige / avorio) e il colore del numero dovrà essere scuro (variazioni del nero / blu /porpora / terra di Siena bruciata) per garantire il massimo contrasto e quindi la massima leggibilità; è consentita anche la soluzione inversa con targhetta a fondo scuro e numero chiaro.
  - c) Si consente l'eventuale bordatura della targhetta con il colore scelto per il numero.
  - d) Le dimensioni potranno variare da 8 a 10 cm di altezza e da 13 a 15 cm di larghezza.
  - e) Andrà di norma collocata in alto a dx di chi la guarda dalla pubblica via o dallo spazio di uso pubblico, in prossimità della porta di accesso principale, ad un'altezza che può variare da due tre metri salvo diverse istruzioni impartite dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica dell'Unione; si veda a tal proposito l'allegato tecnico a supporto pubblicato sul sito ufficiale dell'Unione.

- 2)** La targhetta per la numerazione interna deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) deve essere piatta e in materiale resistente come: ceramica – plastica – resina stampata – o con numero libero in bronzo; la dicitura “INTERNO” è consentita ma non obbligatoria.
  - b) Per tutte le tipologie di materiale escluso il numero libero in bronzo, il colore di fondo dovrà essere chiaro e il colore del numero dovrà essere scuro per garantire il massimo contrasto e quindi la massima leggibilità;
  - c) La dimensione della targhetta potrà variare dai 3 ai 5 cm per lato.
  - d) Andrà di norma collocata in alto ~~a dx~~ di chi la guarda dall'esterno dell'unità immobiliare, dal vano comune, dal corridoio, dalla galleria nelle seguenti posizioni:
    - d1) sullo stipite
    - d2) sul muro, a lato dello stipite, in prossimità della porta d'accesso all'unità immobiliare.
    - d3) sopra lo spioncino della porta.
  - e) Ognuna delle collocazioni di cui ai punti precedenti sono da ritenersi corrette, salvo diverse istruzioni, per casi particolari, impartite dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica.
  - f) Non è consentita la collocazione sopra il campanello perché non immediatamente individuabile.
  - g) La numerazione scelta (forma, colore, dimensione e collocazione della targhetta) dovrà essere omogenea per l'intero complesso condominiale; si veda a tal proposito l'allegato tecnico a supporto pubblicato sul sito ufficiale dell'Unione.
  - h) Per meglio rispondere ai criteri di controllo e monitoraggio di quanto previsto al punto 2 del presente articolo, l'amministratore condominiale, ove presente e di norma nei fabbricati con almeno 5 unità immobiliari, provvede ad esporre in modo stabile una targa, le cui dimensioni non devono superare cm 25x25, all'ingresso del fabbricato condominiale che riporti l'indicazione del proprio nominativo, indirizzo e recapito telefonico.

## Art. 23 - Obblighi dei proprietari degli immobili

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura della numerazione civica esterna ed interna.
- 2) Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile prospetta, non può essere occultato alla vista, modificato, manomesso o rimosso e ricollocato in altra unità immobiliare per autonoma iniziativa.
- 3) Il civico fa parte integrante dell'immobile pertanto non segue la proprietà qualora questa si trasferisca.
- 4) Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la numerazione civica esterna o interna è punito in base all'articolo 34 del presente regolamento.
- 5) Per i fabbricati di nuova costruzione o di ristrutturazione, l'apposizione e/o la rimozione

della numerazione civica dovrà avvenire in contemporanea con la conclusione dei lavori e dichiarata nell'atto di regolare esecuzione delle opere per il rilascio del ~~Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità.~~

6) Per le assegnazioni di numerazione civica determinate da verifiche, segnalazioni, aggiornamenti, variazioni toponomastiche, la numerazione andrà collocata e/o rimossa da parte della proprietà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

7) L'inadempienza rispetto quanto prescritto ai punti 5) e 6), se non prontamente motivata con comunicazione scritta, produrrà l'applicazione di una sanzione come da articolo 34 del presente regolamento.

#### Art. 24 - Obblighi dei Comuni dell'Unione.

1) I Comuni afferenti all'Unione hanno l'obbligo, attraverso il servizio di controllo e monitoraggio attuato dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale e gli uffici di cui all'articolo 34 del presente regolamento, di tenere aggiornata e conforme alle norme in materia, la cartellonistica stradale (targhe viarie) e la sequenza ordinata della numerazione civica.

2) Nel caso in cui, da tali controlli si evidenzino situazioni diffuse di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione e dal presente regolamento, i Comuni, attraverso l'attività dell'Ufficio S.I.T./Toponomastica in collaborazione con gli uffici Anagrafici favoriscono le procedure necessarie di bonifica della Toponomastica stradale e della numerazione civica incongrua; il tutto nel massimo rispetto di quanto prescritto nel successivo articolo 25 del presente regolamento.

#### Art. 25 - Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri, Variazioni Toponomastiche

1) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.

2) La numerazione progressiva si compone principalmente e preferibilmente da numeri interi (intendendo fra questi anche il numero 0), intercalati, in mancanza di numeri interi, da numeri barra-lettera secondo l'ordine logico della progressione (fra due numeri interi progressivi si possono assegnare lettere nella seguente progressione alfabetica: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z).

3) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici e lettere presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

- 4) In tutti i casi dove non sarà possibile provvedere all'assegnazione della numerazione civica per mancanza di numeri a disposizione (numeri interi o numeri interi barra- lettera dalla A alla Z) o si ravviserà la necessità di bonificare numerazione civica incongrua, si dovrà procedere con Variazione Toponomastica.
- 5) Nell'attivazione della procedura della Variazione Toponomastica si avrà cura di verificare tutte le possibili soluzioni per recare il minor disagio al soggetto o ai soggetti nei confronti dei quali si attiva tale procedura garantendo la massima disponibilità e assistenza, anche attraverso la trasmissione delle informazioni agli Enti Pubblici - Enti gestori dei servizi (Acqua – Gas – Energia Elettrica – Raccolta Rifiuti - Telefonia) - agli Uffici Postali e Servizi di Pronto Intervento Sanitario.
- 6) La procedura di cui al punto 5) non determina alcun trasferimento di abitazione o di attività ma di semplice ed esclusiva modifica dell'indirizzo dell'unità immobiliare.
- 7) La comunicazione di Variazione Toponomastica ha valore di documento a riprova che la variazione di indirizzo della residenza o della sede di attività è dovuta al cambiamento del toponimo e/o del civico e non ad un trasferimento effettivo della sede.
- 8) Tutte le operazioni di Variazione Toponomastica vengono raccolte in apposito elenco annuale, descrittivo della situazione toponomastica originaria e modificata, e pubblicate sul sito ufficiale dell'Unione.
- 9) Il costo relativo all'acquisto della numerazione civica modificata in base a Variazione Toponomastica è in capo all'Unione; resta in capo al proprietario l'onere della posa in opera.

## Art. 26 - Civico Provvisorio di Cantiere

- 1) Il civico di cantiere ha carattere provvisorio ma non incongruo e viene assegnato dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica a seguito del rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione di un nuovo fabbricato o complesso di fabbricati.
- 2) Il civico di cantiere viene istituito per tutte le attività connesse alla gestione del cantiere - allacciamenti per contattori luce, acqua e simili e per determinarne la corretta localizzazione all'interno del territorio.
- 3) Tale assegnazione non comporta l'obbligo di applicazione della targhetta codificata come da specifiche dell'art. 22 del presente regolamento.
- 4) L'assegnazione del civico di cantiere avviene prima della comunicazione di inizio lavori e previo trasmissione di elaborato tecnico come da modulistica di richiesta debitamente compilata e scaricabile dal sito istituzionale dell'Unione.

## Art. 27 – Opere edilizie - Richiesta d'assegnazione – verifica – modifica - soppressione della numerazione civica

1) L'attribuzione della numerazione civica è atto previsto nell'iter procedurale degli interventi edilizi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia e urbanistica ed è condizione necessaria per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità (~~artt. 24-25 DPR 380/2001 e art. 21 LR 30/2002~~).

2) Prima della dichiarazione di fine lavori e di predisposizione degli atti catastali necessari (Pregeo-Docfa) i tecnici per conto delle proprietà o la proprietà stessa hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio S.I.T./Toponomastica, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 28 del presente regolamento, apposita richiesta per la Verifica, l'Assegnazione, la Conferma o la soppressione, con riferimento alle variazioni intervenute agli accessi e/o alle unità immobiliari (creazione, modifica o demolizione), della numerazione civica esterna e/o interna.

#### **Art. 28 – Richiesta di Assegnazione - Verifica – Modifica – Soppressione della numerazione civica - Modulistica**

1) La richiesta di Assegnazione – Verifica – Modifica – Soppressione della numerazione civica, corredata degli elaborati tecnici previsti va inoltrata, utilizzando apposita modulistica, all'Ufficio S.I.T./Toponomastica.

2) La modulistica di cui al punto 1) è pubblicata sul sito ufficiale dell'ente e va utilizzata anche in tutti i casi in cui si presenti la necessità, da parte di un soggetto privato di segnalare l'assenza, l'incongruenza del civico assegnato o per richiedere una nuova assegnazione, una soppressione o una certificazione in caso di contraddittorio.

3) Nei casi di cui al punto precedente, l'Ufficio S.I.T./Toponomastica attiverà tutti gli accertamenti necessari per sanare la situazione segnalata, anche attraverso la predisposizione della procedura di Variazione Toponomastica.

4) Tutte le assegnazioni di numerazione civica determinate da richiesta specifica o a seguito d'accertamenti interni saranno tempestivamente comunicate all'Ufficio Anagrafe del Comune interessato per attivare le necessarie procedure d'aggiornamento dell'archivio anagrafico e in caso di variazione toponomastica per aggiornare la posizione anagrafica dei soggetti coinvolti in tale procedura.

5) Analoga informazione dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi – all'Area Tecnica del Comune interessato e al Servizio Unico Edilizia Imprese, per quanto di loro competenza.

### **TITOLO III**

#### **Codice ecografico – Carta Geografica Unica (CGU) – DB Topografico - S.I.T.**

**Art. 29 - Adempimenti ecografici, codice ecografico e anagrafe degli immobili**

- 1) Il codice ecografico è la codifica adottata, secondo lo standard definito nel S.I.T. dai Comuni dell'Unione e in ambito di costruzione e implementazione della Carta Geografica Unica (CGU) della Regione Emilia Romagna, per individuare in modo univoco l'unità immobiliare corrispondente all'unità ecografica semplice, con funzione di chiave univoca per l'identificazione della stessa nelle banche dati territoriali.
- 2) La composizione stessa del codice ecografico comporta direttamente un contenuto di tipo informativo, poiché comprende ed integra i dati identificativi toponomastici (codice via anagrafico, numero civico esterno ) con i dati riguardanti la posizione dell'unità immobiliare (codice fabbricato) all'interno del lotto d'appartenenza, e/o degli edifici (scala, piano, numero civico interno), con i dati del Catasto fabbricati (foglio, mappale, subalterno) e con il codice aggiuntivo indicativo della destinazione d'uso dell'unità immobiliare.
- 3) Il codice ecografico viene attribuito dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica al termine dell'istruttoria per l'assegnazione della numerazione civica interna e o esterna.
- 4) I codici ecografici attribuiti nel loro complesso, concorrono alla formazione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili e all'Anagrafe Comunale Soggetti Oggetti Relazioni.
- 5) La progressiva costruzione delle anagrafi di cui al punto precedente e l'implementazione del S.I.T., consentiranno una migliore conoscenza e attività di controllo del territorio.

## Art. 30 – Unità Ecografiche - Definizione

- 1) La numerazione civica esterna individua in modo univoco le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) con accesso diretto sulla pubblica via.
- 2) La numerazione interna individua le unità ecografiche che non hanno accesso diretto dalla pubblica via e la loro posizione all'interno dei complessi edilizi che si configurano come unità ecografiche semplici.
- 3) Gli elementi che costituiscono la numerazione interna, attribuiti agli accessi delle singole unità immobiliari e i numeri civici esterni assegnati vengono registrati ed aggiornati nella banca dati S.I.T., e associati ad un codice che ne indica la tipologia d'uso.
- 4) Le banche dati aggiornate dei numeri civici, dei fabbricati e del grafo strada dei Comuni afferenti all'Unione, conformi alle specifiche della regione Emilia Romagna, vengono trasmesse dall'Ufficio S.I.T./Toponomastica, a cadenza concordata, all'Ufficio Sistemi Informativi Geografici (SIG) della Provincia di Ferrara coordinamento ANCI\_ER che, nell'ambito delle convenzioni in essere per la costruzione e manutenzione della Carta Geografica Unica (CGU) e del DB\_Topografico, si pone come intermediario nei confronti

della RER e dell'Agenzia delle Entrate/ Territorio a garanzia dello scambio e diffusione di dati certificati fra le pubbliche amministrazioni.

5) Le banche dati, di cui al punto 4) implementate dai dati dei Servizi Sociali – ASSP concorrono alla formazione dell'Osservatorio delle Famiglie, quale strumento per promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, per monitorare i bisogni emergenti e dare risposte adeguate.

6) I dati vengono elaborati ed estratti per competenza territoriale e restituiti aggiornati con cadenza concordata, ai singoli Comuni dell'Unione e ad ASSP.

### Art. 31 - Codice ecografico – Aggiornamento delle informazioni nel S.I.T. dell'Unione

1) L'assegnazione della numerazione civica e del codice ecografico sono importanti ai fini della programmazione e della gestione di tutte le attività pubbliche e private, perché permettono di collegare il cittadino / utente al territorio dove vive e lavora.

2) La corretta attuazione degli adempimenti ecografici costituisce la base per i processi di e-government che prevedono scambi dell'informazione attraverso la rete telematica, all'interno della Pubblica Amministrazione e da questa verso i singoli utenti attraverso l'attivazione di portali per il cittadino.

3) È necessario mantenere il costante aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale, utilizzando le tecnologie, i servizi, gli strumenti informatici e gli applicativi più appropriati ed aggiornati, curando la formazione e l'aggiornamento del personale addetto, perseguendo l'integrazione e lo sviluppo nel S.I.T. dei flussi informativi in ingresso e in uscita con le diverse strutture dell'Unione e dei Comuni operanti sul territorio; aggiornando costantemente la banca dati e la cartografia con le informazioni relative alle aree di circolazione e alla relativa denominazione, alla numerazione civica interna ed esterna, al codice ecografico / Anagrafe immobiliare dei fabbricati realizzati o modificati a seguito di intervento privato o pubblico e a qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio dell'Unione.

### Art. 32 - Obbligo di comunicazione e diffusione delle informazioni

1) Di ogni procedimento di intitolazione di nuove aree di circolazione, d'assegnazione della numerazione civica o di inserimento o cancellazione di oggetto cartografico, che si conclude con l'aggiornamento delle banche dati proprietarie nel rispetto di specifiche ed accordi condivisi per la diffusione e il riutilizzo dei dati e delle informazioni in ambito istituzionale, viene data comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune interessato al procedimento e ai seguenti Uffici interni dell'Unione e dei Comuni afferenti all'Unione:

Polizia Locale - Servizio Unico Edilizia Imprese - Tributi (Anagrafe Edilizia e Tributi Comunali)  
- Lavori Pubblici - Area Tecnica, per gli adempimenti di loro competenza.

## TITOLO IV

### Disposizioni finali

#### Art. 33 - Vigilanza

1) I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono in capo all'Ufficio S.I.T./Toponomastica - al Corpo di Polizia Locale - al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione e all'Ufficio Anagrafe - Tributi e Area Tecnica di ogni singolo Comune dell'Unione.

#### Art. 34 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera/rimuovere/spostare (se non espressamente prescritto dall'ufficio competente), manomettere, danneggiare, sporcare le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il Responsabile della Toponomastica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve e impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 nella misura indicata nella seguente tabella:
  - 1) Assegnazione abusiva di numero civico  
**Euro 100**
  - 2) Mancata richiesta assegnazione-soppressione del numero civico  
**Euro 50**
  - 3) Mancata esposizione o rimozione del numero civico  
**Euro 50**
  - 4) Apposizione di targhetta o numero non regolamentare  
**Euro 50**
  - 5) Distruzione, danneggiamento, deterioramento, tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhette relative alla numerazione civica

## **Euro 100**

6) Rimozione, distruzione, danneggiamento, palo o targa Nome Via

## **Euro 250**

### **Art. 35 - Competenze in materia di ingiunzioni, ordinanze e riscossioni**

1) Le ingiunzioni di pagamento a seguito di adempimenti ripristinatori con addebito, le ordinanze per mancato pagamento strettamente legate alle violazioni come da punti 1-2-3-4-5 dell'articolo 34 del presente regolamento e relative riscossioni sono in capo all'Ufficio S.I.T./Toponomastica e al Settore Economico Finanziario dell'Unione.

2) Per le violazioni di cui al punto 6) dell'articolo 34 del presente regolamento, l'onere degli adempimenti ripristinatori con addebito al trasgressore resteranno di competenza del Comune il cui patrimonio è stato danneggiato, mentre le attività per l'irrogazione della sanzione e relativa riscossione vengono attribuite all'Ufficio S.I.T./Toponomastica e Settore Economico Finanziario dell'Unione.

### **Art. 36 – Copertura finanziaria**

L'Unione garantisce, nel proprio bilancio, idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste dal presente regolamento a carico dell'Ente.

### **Art. 37 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267